

Comune di Badia Calavena

Provincia di Verona

Repubblica Italiana

CONVENZIONE

**TRA IL COMUNE DI BADIA CALAVENA ED IL GRUPPO
VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI – PROTEZIONE CIVILE
DI BADIA CALAVENA PER L'UTILIZZO DELL'AUTOMEZZO
NISSAN NAVARA DOUBLE CAB TARGATA: DH 350 XZ.**

L'anno **duemilaundici** addì **diciannove** del mese di **gennaio** nella sede municipale di Badia Calavena (VR), sita in Piazza Mercato n° 1, sono presenti i signori:

- Zambotto Monica, nata a San Bonifacio (VR) il 12/02/1967 (codice fiscale: ZMB MNC 67B52 H783 K), la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Badia Calavena (VR) (codice fiscale: 83002470231), nel nome e per conto del quale egli agisce;
- Torneri Luciano, nato a San Bonifacio (VR) il 14/12/1964, residente in Badia Calavena (VR), Piazza del Donatore n°2 (codice fiscale: TRNLCN64T14H783G), il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante del Gruppo Volontari Antincendi Boschivi – Protezione Civile di Badia Calavena (VR) (codice fiscale: 02008870236), nel nome e per conto del quale egli agisce;

Premesso:

- **che** il Gruppo Volontari Antincendi Boschivi – Protezione Civile di Badia Calavena (VR), costituito in data 03/12/1987, ha per fine istituzionale la salvaguardia del patrimonio forestale ed il primo soccorso in fatti calamitosi;

- **che** l'associazione, per poter svolgere i propri compiti necessita di avere a propria disposizione un mezzo a trazione integrale, capace di raggiungere anche le località servite da strade sconnesse a forte pendenza, anche nel periodo invernale;
- **che** il Comune di Badia Calavena ha provveduto all'acquisto dell'automezzo sopra citato, individuato nel seguente modello: NISSAN – NAVARA DOUBLE CAB;
- **che** l'Amministrazione comunale ha deciso di affidare al Gruppo Volontari Antincendi Boschivi – Protezione Civile l'utilizzo e la gestione del mezzo sopra citato, mediante la stipula di una convenzione che regoli i rapporti tra le due parti;
- **che** con delibera di Giunta Comunale n° 92 del 15/12/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione nel presente testo ed autorizzato il responsabile dell'Area Tecnica a sottoscrivere la convenzione stessa;

Articolo 1

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Badia Calavena e il Gruppo Protezione Civile relativamente all'utilizzo dell'automezzo NISSAN NAVARA DOUBLE CAB targata DH 350 XZ di proprietà comunale destinato esclusivamente alle attività istituzionali e statutarie del Gruppo stesso.

Articolo 2

L'automezzo assegnato al Gruppo può essere utilizzato in tutte le fasi inerenti l'addestramento, la previsione, la prevenzione e l'intervento del Gruppo, secondo i compiti istituzionali e statutari.

Articolo 3

Chi utilizza l'automezzo ha l'obbligo di segnalare al Capo Squadra ogni difetto o guasto riscontrato, in modo che si possa porre immediato rimedio.

Articolo 4

Il Capo Squadra segnalerà al coordinatore del Gruppo Volontari Protezione Civile ed al Sindaco la necessità di interventi manutentivi ordinari e straordinari.

Articolo 5

- 1) Il Presidente del Gruppo, per la conduzione del mezzo predisporrà un apposito elenco dei volontari aventi i requisiti, preposti alla guida dello stesso. Tale elenco dovrà essere consegnato in copia al Comune.
- 2) Ogni autista ha la responsabilità personale della corretta guida del mezzo, in conformità al vigente Codice della Strada, nonché l'obbligo di usare tutta la necessaria cura e rispetto ai fini della incolumità delle persone trasportate e non, della integrità dell'automezzo e delle cose.
- 3) Tale attenzione dovrà essere ancora maggiore in caso di interventi urgenti quando si faccia uso degli appositi avvisatori acustici ed ottici che dovranno risultare installati su tutti gli automezzi.
- 4) L'uso di tali dispositivi, infatti, è comunque subordinato al più scrupoloso rispetto del Codice della Strada.
- 5) Ogni autista dovrà aggiornare diligentemente il giornale di macchina, la cui presenza a bordo è obbligatoria.

Articolo 6

- 1) In caso di assenza degli autisti autorizzati, sarà incaricata della guida la persona con maggiore esperienza in tal tipo di automezzo e che abbia già dimostrato guida corretta, regolare e sicura. A parità di condizioni si preferirà la persona più anziana di età. Dovrà comunque essere fatta comunicazione al Comune.

Articolo 7

1) Sul giornale di macchina dovranno essere annotati la data, l'ora, il motivo dell'uscita, il chilometraggio, i rifornimenti, i guasti, le manutenzioni e riparazioni effettuate, il nome dell'autista e quant'altro possa risultare utile a ripercorrere la storia dell'automezzo.

Articolo 8

1) Sarà cura del Gruppo predisporre apposito elenco del materiale da tenersi sempre in perfetta efficienza a bordo degli automezzi e che dovrà includere:

- 1) documentazione legale del mezzo;
- 2) giornale di macchina;
- 3) carte stradali e topografiche;
- 4) materiale per la manutenzione del mezzo;
- 5) dispositivi per interventi antincendio e/o di protezione civile;
- 6) materiale sanitario di pronto soccorso.

Articolo 9

1) L'automezzo sarà rifornito di carburante presso la stazione di rifornimento indicata dall'Amministrazione Comunale;

Articolo 10

1) Gli oneri inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese relative all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, la tassa di circolazione e qualsiasi oneri d'esercizio concernente l'automezzo di proprietà, sono a carico dell'Amministrazione Comunale. La necessità di intervento di manutenzione deve essere comunicato preventivamente al Comune.

Articolo 11

1) L'automezzo concesso in uso dall'Amministrazione Comunale dovrà poter essere sempre ispezionabile dai funzionari incaricati, e previa

comunicazione il Comune potrà disporre del mezzo, compatibilmente con gli impegni del Gruppo, in qualsiasi momento, per eventuale necessità.

2) I luoghi ove normalmente il citato automezzo è custodito dovranno essere comunicati all'Amministrazione proprietaria.

Articolo 12

1) Per eventuali modifiche estetiche, strutturali o meccaniche, aggiunte, eliminazioni o modificazioni di accessori, di automezzi in usufrutto, sarà necessario ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione proprietaria. Per la durata di cinque anni comunque non dovranno essere apposti distintivi o scritte.

Articolo 13

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ed avrà la durata di un anno a decorrere dal 19/01/2011.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
(Zambotto Monica)

IL PRESIDENTE
(Torneri Luciano)